

# Abuso d'ufficio, procure all'offensiva

## Prima richiesta di incostituzionalità

### Penale

A Reggio Emilia depositata memoria che contesta la soppressione del reato

Per Nordio la domanda sarà giudicata inammissibile dal collegio giudicante

### Giovanni Negri

Arriva la prima richiesta da parte di una procura per contestare la legittimità costituzionale della soppressione dell'abuso d'ufficio. E subito scende in campo il ministro della Giustizia Carlo Nordio a difesa dell'abrogazione.

La procura di Reggio Emilia, nel contesto del "caso Bibbiano", ha depositato una densa memoria, frutto dell'elaborazione e condivisione di tutto l'ufficio, sottolineando una pluralità di

profili di tensione costituzionale della cancellazione, operativa da pochi giorni, di uno dei più classici reati contro la pubblica amministrazione.

Sull'accoglimento della questione si pronuncerà il collegio giudicante probabilmente nell'udienza del 16 settembre, ma intanto Nordio si porta avanti: «Penso che l'istanza sarà dichiarata inammissibile - ha affermato ieri -. Come si fa a pensare che una norma che abolisce un reato sia incostituzionale? Se paradossalmente fosse eliminata questa norma cosa fa? Fa rivivere un reato abolito da una norma di legge? L'incostituzionalità di una norma che abolisce un reato è una contraddizione. Anche se paradossalmente fosse accolta dalla Corte, il reato già eliminato non può rivivere a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, sarebbe una retroattività della legge penale inammissibile dalla stessa Costituzione».

A essere violato sarebbe innanzitutto l'articolo 97 della Costituzione, norma che presidia il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione», ma in realtà la procura di Reggio Emilia mette in evidenza come l'abuso d'ufficio era reato plurioffensivo, visto che a essere tutelato era anche il patrimonio del cittadino danneggiato dal funzionario pubblico. L'eliminazione del presidio penale lascia allora al terzo danneggiato solo la via amministrativa per fare valere i propri diritti, ma così, si legge nella memoria, si lascia «alla sola iniziativa privata (del terzo danneggiato, tra l'altro solo eventuale) la tutela di un bene giuridico pubblico e collettivo sottratto alla disponibilità del privato medesimo».

E se poi un danneggiato non ci fosse, perché la condotta illegittima del pubblico ufficiale semmai lo ha favorito, allora un bene di rilevanza costituzionale resterebbe completamente sacrificato.

Di più, la procura di Reggio Emilia sostiene anche la violazione del diritto di difesa, articolo 24 della Costituzione, perché non si riesce a individuare nella legislazione penale fattispecie di reato che possano colmare il vuoto lasciata dalla soppressione dell'abuso d'ufficio: «Condotte di favoritismi e sfruttamento di un interesse privato nel pubblico ufficio restano, a scapito del soggetto danneggiato, prive di tutela penale, e, tra l'altro, anche di tutte le norme di carattere processual-penalistico che ne garantiscono l'accertamento».

Infine, il punto di tensione con la disciplina internazionale e, in particolare, con la Convenzione Onu del 2003 contro la corruzione, che vincola l'Italia all'adozione di una efficace disciplina contro i conflitti d'interesse. Un mancato rispetto degli impegni internazionali che, ricorda la procura, non è compensato dalla recentissima introduzione del peculato per distrazione che copre solo lo storno di denaro o comunque di beni mobili.



**Sottolineati i profili di violazione del diritto di difesa e del rispetto degli obblighi internazionali**